

REGOLAMENTO SPIN-OFF E START-UP

emanato con Decreto Rettorale n. 152/2019 del 29 aprile 2019
modificato con Decreto Rettorale n. 132/2020 del 9 marzo 2020
testo in vigore dal 13 marzo 2020

INDICE

Articolo 1	Principi generali
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Commissione Spin-off e Start-up
Articolo 4	Requisiti di Accreditamento delle società Spin-off
Articolo 5	Requisiti di Accreditamento delle società Start-up
Articolo 6	Composizione della compagine societaria
Articolo 7	Processo di Accreditamento di Spin-off e Start-up
Articolo 8	Disciplina della partecipazione di professori e ricercatori al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off
Articolo 9	Disciplina della partecipazione di altri soggetti al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off
Articolo 10	Partecipazione dell'Università al capitale sociale di Spin-off e Start-up
Articolo 11	Obblighi di Spin-off e Start-up
Articolo 12	Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up
Articolo 13	Rinnovo dello <i>status</i> di Spin-off e Start-up
Articolo 14	Utilizzo del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" e "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"
Articolo 15	Incubazione degli Spin-off
Articolo 16	Proprietà Intellettuale
Articolo 17	Clausole di garanzia nel caso di società partecipate
Articolo 18	Norme di rinvio
Articolo 19	Pubblicità
Articolo 20	Norme transitorie
Articolo 21	Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato 1	Descrizione del progetto imprenditoriale
Allegato 2	Modello di piano economico-finanziario
Allegato 3	Schema tipo di convenzione quadro Spin-off con incubazione
Allegato 4	Schema tipo di convenzione quadro Spin-off senza incubazione
Allegato 5	Schema tipo di convenzione quadro Start-up

Articolo 1 - Principi generali

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito detta "Università", nel perseguire la terza missione istituzionale, promuove la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il sostegno alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off. Promuove, inoltre, le ricadute positive delle attività di Ateneo sul tessuto sociale, culturale ed economico del territorio attraverso il sostegno alla costituzione di imprese Start-up.
2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative imprenditoriali, l'Università intende favorire:

- il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
 - la creazione di nuove opportunità professionali per giovani laureati;
 - la promozione delle relazioni con il sistema produttivo.
3. Il presente Regolamento recepisce quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 297/1999, dal D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 concernente "la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up", in attuazione dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dall'articolo 1, comma 3, del vigente Statuto di Ateneo. Sono qui disciplinate modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative Spin-off e Start-up. In particolare, il presente Regolamento detta:
- la definizione, requisiti e processo di accreditamento di una società "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" (di seguito "Spin-off") o "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" (di seguito "Start-up");
 - i requisiti e l'incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Start-up da parte del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e da parte di assegnisti e dottorandi di ricerca;
 - la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Start-up con l'Università;
 - le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Start-up dell'Università;
 - le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e Spin-off e Start-up.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Terza missione: il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività e delle conoscenze sviluppate all'interno dell'Università, anche attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e della conoscenza. Con la terza missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

Spin-off: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di professori e ricercatori universitari, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.

Spin-off partecipato: Spin-off universitario di cui l'Università detenga parte del capitale sociale.

Start-up: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti o servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università.

Società: Spin-off o Start-up dell'Università di Urbino.

Incubazione/Servizi di incubazione: concessione (comprensiva di connettività telefonica e internet, corrente elettrica, riscaldamento, acqua, gestione rifiuti ordinari, manutenzione e pulizia) d'uso esclusivo o non esclusivo di spazi attrezzati e/o di attrezzature.

Docenti: professori ordinari e associati dell'Università di Urbino.

Ricercatori: ricercatori, ricercatori a tempo determinato di tipo a, ricercatori a tempo determinato di tipo b dell'Università di Urbino.

Assegnisti: coloro che hanno attivo un contratto di assegno di ricerca così come definito dal "Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30/12/2010, n. 240" dell'Università di Urbino.

Dottorandi di ricerca: studenti iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” dell’Università di Urbino.

Dottori di ricerca: coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Urbino.

Personale tecnico-amministrativo: dipendenti a tempo determinato, dipendenti a tempo indeterminato, CEL, Dirigenti.

Proponenti Spin-off: coloro che possono proporre l’accreditamento di società Spin-off dell’Università di Urbino. Possono essere Proponenti Spin-off: docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca, assegnisti.

Proponenti Start-up: coloro che possono proporre l’accreditamento di società quale Start-up dell’Università di Urbino. Possono essere Proponenti Start-up studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a master di primo o secondo livello e da chi, alla data di presentazione della proposta di Start-up, abbia conseguito presso l’Ateneo da non più di 3 anni un titolo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.

Partecipanti: ogni altro soggetto, oltre ai Proponenti, che detenga quote del capitale sociale della Società

Team imprenditoriale: Proponenti Spin-off o Start-up ed eventuali soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), anche esterni all’Università di Urbino, che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale.

Commissione Spin-off e Start-up: commissione istruttoria, deputata all’analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin-off e Start-up dell’Università di Urbino.

Accreditamento: procedura in seguito alla quale una società costituenda o già costituita da non più di due anni viene riconosciuta come Spin-off (partecipata o non) o Start-up dell’Università di Urbino.

Ufficio Competente: Ufficio dell’amministrazione centrale che sostiene l’avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione delle conoscenze dell’Università.

Articolo 3 - Commissione Spin-off e Start-up

1. La Commissione Spin-off e Start-up è nominata dal Rettore e resta in carica per 3 anni con mandato rinnovabile; per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni. La Commissione Spin-off e Start-up esprime pareri sulla costituzione di nuovi Spin-off e Start-up, sulla richiesta di riconoscimento dello *status* di Spin-off e Start-up da parte di società già esistenti, sulla richiesta di incubazione da parte degli Spin-off, sulla valutazione periodica dell’andamento di Spin-off e Start-up, in ordine al mantenimento o meno dello *status* di Spin-off e Start-up da parte delle Società, della partecipazione al capitale sociale da parte dell’Ateneo e dell’eventuale rinnovo delle convenzioni quadro, esprimendosi a questo proposito anche sulla base dei pareri annuali resi dai Dipartimenti.
2. La Commissione Spin-off e Start-up è composta:
 - dal Rettore o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
 - da un docente con competenza giuridico-amministrativa;
 - da un docente con competenza economico-gestionale;
 - da un docente di area scientifica;
 - dal Responsabile dell’Ufficio competente o da un suo delegato, con funzione di supporto alla Commissione, senza diritto di voto.

3. I membri della Commissione Spin-off e Start-up e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off e Start-up e sui relativi piani di business.

Articolo 4 - Requisiti di Accredimento delle società Spin-off

1. L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società "Spin-off dell'Università":
 - a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale, commerciale e sociale di risultati di ricerca dell'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
 - b) l'attività e gli obiettivi dello Spin-off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'articolo 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'articolo 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
 - c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 2 anni alla data di presentazione della domanda;
 - d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
 - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
 - ii) azienda con partecipazione dell'Università, diretta o indiretta, al capitale sociale;
 - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità che appartenga alle categorie Docenti, Ricercatori, Assegnisti o Dottorandi di ricerca;
 - e) il piano di business dello Spin-off, redatto secondo gli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin-off delle conoscenze dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
 - f) deve essere chiaramente definito e regolato, con convenzione come da Allegato 3 o 4 al presente Regolamento, il rapporto tra la società Spin-off e l'Università, dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università;
 - g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione di Docenti, Ricercatori, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
 - h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui all'articolo 10;
 - i) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Spin-off così come definito all'articolo 2.

Articolo 5 - Requisiti di Accredimento delle società Start-up

1. L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditamento di una società come Start-up dell'Università:
 - a) l'impresa deve basare il proprio business su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;
 - b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 2 anni;
 - c) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Start-up così come definito all'articolo 2;
 - d) il piano di business, redatto secondo gli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).

Articolo 6 - Composizione della compagine societaria

1. Oltre ai Proponenti, possono aderire all'iniziativa imprenditoriale in veste di Partecipanti anche:
 - a) persone fisiche esterne all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
 - b) persone giuridiche pubbliche o private, che non versino in stato di crisi d'impresa, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

Articolo 7 - Processo di Accreditamento di Spin-off e Start-up

1. La richiesta del riconoscimento dello *status* di Spin-off o di Start-up può essere avanzata da uno o più Proponenti per Società costituenti o Società già esistenti che soddisfino i requisiti del presente Regolamento, entro un tempo massimo di 2 anni dalla data di costituzione delle stesse.
2. La proposta di costituzione o la richiesta del riconoscimento dello *status* di Spin-off o Start-up devono essere corredate da un progetto imprenditoriale contenente:
 - la descrizione del progetto imprenditoriale, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1;
 - il piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2;
 - la proposta di convenzione con l'Ateneo redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3, per gli Spin-off che richiedano servizi di incubazione; secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4, per gli Spin-off che non richiedano servizi di incubazione; secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 5 per le Start-up.
3. Nel caso in cui intendano usufruire di servizi di incubazione, i Proponenti dello Spin-off dovranno preliminarmente richiedere alla Direzione Generale dell'Ateneo un preventivo dei costi per l'utilizzo dei relativi spazi, arredi e attrezzature.
4. Al ricevimento della domanda di accreditamento, il Rettore o suo delegato provvederà a richiedere i necessari pareri e autorizzazioni previsti ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. La proposta di accreditamento degli Spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previ:
 - pareri favorevoli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse delle attività previste dallo Spin-off con quelle già in atto nel Dipartimento;
 - nel caso di Spin-off che chiedano di accedere a servizi di incubazione, parere favorevole del Direttore Generale sentiti i Direttori dei Dipartimenti responsabili dei beni mobili e immobili oggetto dell'incubazione, nonché gli Uffici competenti sul patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, sulla prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e sui contratti;
 - parere favorevole della Commissione Spin-off e Start-up per la conformità di Legge e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale;
 - parere favorevole del Senato Accademico per quanto attribuitogli dal vigente Statuto di Ateneo.
6. L'approvazione della proposta di Spin-off è subordinata altresì alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ad assumere ruoli gestionali ed operativi da parte dei proponenti appartenenti a talune categorie, secondo specifiche modalità:
 - autorizzazione del Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo;
 - autorizzazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato, previo parere favorevole del tutor, per i dottorandi;
 - autorizzazione del Direttore del Dipartimento, previo parere favorevole del tutor, per i titolari di assegno di ricerca;
7. La proposta di accreditamento delle Start-up è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole:
 - della Commissione Spin-off e Start-up per la conformità di Legge e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale;
 - del Senato Accademico per quanto attribuitogli dal vigente Statuto di Ateneo.

8. Il Consiglio di Amministrazione, nell'autorizzare l'accreditamento della Società, si esprime riguardo:
 - al riconoscimento dello *status* di Spin-off o Start-up per un tempo massimo di 3 anni, rinnovabile su richiesta della Società;
 - all'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università;
 - nel caso di partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale, alla designazione di un rappresentante dell'Università quale componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off per un tempo di massimo 3 anni, rinnovabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - nel caso degli Spin-off, all'autorizzazione di professori e ricercatori ad assumere ruoli gestionali o operativi per un tempo di massimo 3 anni, rinnovabile su richiesta degli stessi.
 - all'approvazione della convenzione quadro che regola i rapporti tra Ateneo e Spin-off o Start-up.
9. Lo *status* di società Spin-off/Start-up dell'Università è riconosciuto per le costituite società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di 2 anni a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
10. L'elenco degli Spin-off, completo della compagine sociale e dei ruoli ricoperti dai Soci, e i relativi aggiornamenti in seguito al monitoraggio previsto all'articolo 12 del presente Regolamento, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 8 - Disciplina della partecipazione di professori e ricercatori al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off

1. I professori e i ricercatori possono sempre assumere la qualifica di semplici soci dello Spin-off. È dovuta, in tal caso, la sola comunicazione prevista nell'Allegato 1.
2. I professori e i ricercatori soci dello Spin-off possono partecipare agli organi di governo della società e assumere ruoli operativi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dietro parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza di ciascun docente e del Senato Accademico, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente.
4. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, o optare per il regime a tempo definito.
5. I professori e i ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi successivamente alla costituzione dello Spin-off, nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off stesso.
6. Nel caso di Spin-off partecipati, professori e i ricercatori non soci dello Spin-off possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come rappresentanti dell'Università per la partecipazione agli organi di governo dello Spin-off, ma non possono assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.

7. I professori e i ricercatori a tempo pieno che partecipino a qualunque titolo agli Spin-off devono comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
8. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

Articolo 9 - Disciplina della partecipazione di altri soggetti al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off

1. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, i titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca possono assumere la qualifica di semplice socio dello Spin-off. È dovuta, in tal caso, la sola comunicazione prevista nell'Allegato 1.
2. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività operative e gestionali dello Spin-off, compatibilmente con le attività loro assegnate e purché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazioni indicate all'articolo 7, comma 6, del presente Regolamento.
3. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, purché meramente occasionale e al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentita la struttura di appartenenza.
4. Ruoli operativi e gestionali non occasionali possono essere assunti da personale tecnico-amministrativo con rapporto d'impiego a tempo parziale non superiore al 50%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Nel caso di Spin-off partecipati, i dipendenti tecnico-amministrativi non soci dello Spin-off possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come rappresentanti dell'Università per la partecipazione agli organi di governo dello Spin-off partecipato, ma non possono assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
6. I soggetti di cui al presente articolo che partecipino a qualunque titolo agli Spin-off devono comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
7. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitti di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi successivamente alla costituzione dello Spin-off, nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off stesso.
8. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

Articolo 10 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale di Spin-off e Start-up

1. L'Università valuta discrezionalmente l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off e Start-up. La partecipazione dell'Università a Spin-off e Start-up è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. È facoltà dell'Università recedere dalla società al termine del primo triennio o in qualunque momento successivo lo ritenga opportuno.
3. Le società partecipate sono tenute a trasmettere all'Ateneo tutti i dati richiesti dalla Legge o inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.
4. Gli amministratori societari delle società in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, comunicano all'Ateneo i dati concernenti il proprio incarico e il relativo trattamento economico complessivo, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Ai sensi della normativa vigente, nel caso di omessa o incompleta pubblicazione da parte dell'Ateneo dei dati relativi alle società in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, dipendente dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte delle

società o nel caso della mancata pubblicazione da parte delle società dei dati previsti dalle norme, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.

Articolo 11 - Obblighi di Spin-off e Start-up

1. I rapporti tra Ateneo e Spin-off o Start-up sono stabiliti su base convenzionale. Una volta ottenuto lo *status* di Spin-off o Start-up, la Società è tenuta a sottoscrivere una convenzione quadro redatta secondo gli schemi tipo Allegati 3, 4 e 5 al presente Regolamento.
2. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società partecipate o non partecipate, devono perseguire obiettivi di mercato, nel rispetto dei principi etici e comportamentali di cui ai vigenti Regolamenti di Ateneo.
3. Spin-off e Start-up adottano i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e/o le misure organizzative necessarie ai fini della prevenzione della corruzione e dell'attuazione degli obblighi di trasparenza rispettivamente previste per ciascuno di essi dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. Spin-off e Start-up trasmettono annualmente al Rettore tutte le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente, nonché una relazione attestante l'andamento delle attività svolte, redatta secondo un modello definito dalla Commissione Spin-off e Start-up.
5. Spin-off e Start-up sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle convenzioni quadro, compresi i corrispettivi ove previsti, e a fornire la massima collaborazione circa le richieste di dati e informazioni da parte dell'Ateneo.

Articolo 12 - Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up

1. Acquisita la documentazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Rettore: nel caso degli Spin-off, la trasmette al Dipartimento di afferenza di ciascuno dei soci unitamente alla richiesta di esprimere un parere in merito al permanere dell'insussistenza del conflitto di interessi e di fornire le informazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione annuale da parte della Commissione Spin-off e Start-up; nel caso delle Start-up, la trasmette alla Commissione Spin-off e Start-up per la valutazione.
2. Il Rettore presenta il risultato di tale valutazione al Consiglio di Amministrazione e ne propone l'approvazione.

Articolo 13 - Rinnovo dello *status* di Spin-off e Start-up

1. Il mantenimento dello status di Spin-off o di Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è subordinato alla persistenza dei criteri di accreditamento.
2. La Commissione Spin-off e Start-up, rilevata l'inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 11 ovvero il venir meno di uno dei criteri di accreditamento della Società, trasmette la relativa istruttoria al Consiglio di Amministrazione affinché si esprima riguardo alla proposta di revoca dello status di Spin-off o Start-up e conseguente revoca della concessione del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" o "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.

Articolo 14 - Utilizzo del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" e "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'accreditare uno Spin-off o Start-up, può concedere l'uso del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" ovvero del logo e dicitura "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" in conformità ad un contratto di licenza non esclusiva a titolo gratuito e di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Decorso il primo triennio di licenza il logo e la dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" ovvero il logo e la dicitura "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" ovvero il logo e la dicitura "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo".

Carlo Bo” potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l’utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere all’Università secondo un contributo annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla società nel bilancio di esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della riscossione come da sotto riportata.

Fascia	Fatturato	% per il calcolo del canone annuo
A	fino a 1 milione di euro	0,25%
B	da 1 a 5 milioni di euro	2.500,00 euro + 0,2% sulla quota eccedente 1 milione di euro
C	oltre i 5 milioni di euro	10.500,00 euro + 0,15% sulla quota eccedente 5 milioni di euro

3. Il contributo annuo si ritiene assolto nel caso in cui la somma dovuta sia già ricompresa, nell’anno di riscossione, come contributo alla ricerca versato dallo Spin-off o dalla Start-up al Dipartimento di afferenza dei proponenti, come finanziamento o co-finanziamento di assegno di ricerca, borsa di studio o dottorato di ricerca.

Articolo 15 - Incubazione degli Spin-off

1. Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l’Università prevede la possibilità, per gli Spin-off che ne facciano richiesta in fase di accreditamento, di usufruire di servizi di incubazione regolati dalla sottoscrizione della Convenzione di cui Allegato 3 al presente Regolamento e da conseguenti appositi contratti.
2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l’intero periodo di incubazione.
3. Il periodo di incubazione ha durata di 3 anni, ed è prorogabile per ulteriori 2 anni, su domanda dello Spin-off, dietro parere favorevole del Dipartimento di afferenza dei proponenti, della Commissione Spin-off e Start-up e con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all’Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off e della Start-up sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l’attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta da Spin-off e Start-up, conseguiti in data successiva alla costituzione della Società, è titolare la Società stessa. Per un periodo di 5 anni dalla costituzione della Società, l’Università - per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica - potrà richiedere alla Società, che sarà tenuta a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d’uso gratuita a fini di didattica, ricerca e sperimentazione, senza diritto di *sub* licenza.

Articolo 17 - Clausole di garanzia nel caso di società partecipate

1. In caso di operazioni sul capitale, in particolare quelle a seguito di perdite, l’Università si riserva il diritto di non aderire e di recedere dallo Spin-off o dalla Start-up.

2. In caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetterà ai soci della società, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta.
3. Del Consiglio di Amministrazione della società partecipata farà parte un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nella società.
4. In caso di società partecipata non sarà prevista la figura dell'Amministratore unico.

Articolo 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 19 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 20 - Norme transitorie

1. Gli Spin-off che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si avvalgono di servizi di incubazione da più di un quinquennio, potranno continuare ad usufruirne per un ulteriore anno a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento o fino alla naturale scadenza di eventuali atti sottoscritti tra lo Spin-off e l'Ateneo.
2. Gli Spin-off già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno tenuti ad adottare il nuovo logo Spin-off entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Gli Spin-off già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno soggetti fin dalla prima tornata utile alla procedura di monitoraggio prevista all'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.